



Consiglio Regionale della Calabria

IV Commissione

Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente

Proposta di legge

“Modifiche alla legge regionale n. 17/2005 recante: “(Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”.

Esame abbinato:

Proposta di legge n. 134/10^A di iniziativa del consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”.

Proposta di legge n. 135/10^A di iniziativa dei Consiglieri Regionali Domenico Bevacqua e Fausto Orsomarso, recante: “ Modifica legge regionale n. 17/2005 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”.

Testo licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 03 maggio 2016

RELAZIONE

Il testo in oggetto costituisce un documento unitario rispetto all'esame abbinato delle proposte di legge n.134/10^A di iniziativa del consigliere Giudiceandrea recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 2005, n 17 (Norma per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)” e n.135/10^A dei consiglieri Bevacqua e Orsomarso recante “Modifiche alla legge regionale 17/2005 (Norma per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”.

Le norme contenute nei progetti di legge originari sono state coordinate organicamente tra di loro, atteso il comune intento di modificare il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 17/2005 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), unitamente agli emendamenti ad essi proposti, consentendo di fatto l'elaborazione di un testo omogeneo ed armonico rispetto agli obiettivi sottesi alle due proposte suddette.

La proposta di legge, nel suo complesso, consente ai Comuni costieri, in attesa della redazione ed approvazione dei PCS (Piani Comunali di spiaggia), di autorizzare provvisoriamente l'utilizzo di aree demaniali marittime ai fini delle attività inerenti i servizi di balneazione, a condizione che le aree interessate da tale autorizzazione siano già incluse, con le medesime destinazioni, nei redigenti Piani.

La temporaneità ed eccezionalità dell'autorizzazione all'uso delle aree suddette, pur limitando di fatto il rilascio delle autorizzazioni alla sola stagione balneare 2016, consentirà, comunque, di tutelare la posizione di decine di operatori turistici del settore che, in assenza dell'opportunità di utilizzo delle medesime aree a supporto delle loro attività ricettive, rischierebbero di rimanere inattivi.

Il principale obiettivo diviene, quindi, quello di colmare il vuoto normativo che, altrimenti, si potrebbe aprire in attesa dell'approvazione dei PCS.

Il testo si presenta composto da 3 articoli:

1. l'articolo 1 prevede la possibilità, in via del tutto eccezionale e limitatamente alla stagione balneare 2016, nei casi di richieste di concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive alberghiere, di rilasciare autorizzazioni provvisorie ai fini dell'esercizio delle attività inerenti i servizi di balneazione;
2. l'articolo 2 prevede la norma di invarianza finanziaria;
3. l'articolo 3, considerata l'urgenza, prescrive l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa nel BUR.

La presente legge, novellando il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 17/2005 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) in termini di proroga dei termini per le concessioni demaniali per la stagione balneare 2016, reca disposizioni di carattere prettamente ordinamentale senza comportare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 1

(Modifica all'articolo 14 legge regionale n. 17 del 2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) è sostituito dal seguente:

“1. Dalla data di entrata in vigore dei PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni dei PIR, nei casi di richieste di concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive alberghiere, di villaggi turistici, di impianti di pubblico interesse e strutture ricettive che presentino caratteristiche analoghe, per comprovate e documentate esigenze, può essere rilasciata, in via del tutto eccezionale e limitatamente alla sola stagione estiva 2016, autorizzazione provvisoria ai fini delle attività inerenti i servizi di balneazione, a condizione che le stesse aree con le medesime destinazioni siano incluse nei redigenti PCS. L'eventuale autorizzazione temporanea non integra il cosiddetto diritto di insistenza.

Art. 2

(Norma di invarianza finanziaria)

1. La presente legge regionale non presenta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.